

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza di interpello ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, presentata in data ===== dalla società ===== s.a.s., =====, con sede in =====, in persona del legale rappresentante *p.t.*, alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso per il tramite della Direzione Regionale del ===== allo scopo di ottenere un parere circa l'elusività o meno dell'operazione straordinaria di scissione parziale proporzionale e contestuale trasformazione della società scissa in società a responsabilità limitata.

Rilevato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha fornito risposta alla richiesta di parere e che l'istante, in data ==, ha presentato interpello al Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Udita l'illustrazione del relatore dott. Villiam Rossi.

PREMESSO CHE

da quanto si evince dall'istanza presentata, dalla bozza del progetto di scissione e dalla ulteriore documentazione inviata in risposta alla richiesta di integrazione del ===== aggiornata ai dati di bilancio al =====

La società ===== s.a.s., la cui compagine societaria è formata da tre soci: A, socio accomandatario, B, C che detengono, in parti uguali, quote sociali rappresentanti l'intero capitale sociale, si è costituita in data ===== ed ha per oggetto sociale l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

Per effettuare la distribuzione su tutto il territorio nazionale, ha acquisito, nel tempo, la piena proprietà di negozi, magazzini e uffici.

E' intenzione della società separare l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari da quella prettamente immobiliare al fine di frazionare il rischio di impresa agevolando, nel contempo, l'ingresso di nuovi soci nell'attività commerciale a seguito della sottrazione, in termini di valore, della componente immobiliare.

Per realizzare quanto esposto, è volontà della società procedere ad un'operazione di scissione parziale proporzionale e contestuale trasformazione della società scissa ===== s.a.s. a s.r.l. e la costituzione di una nuova società denominata "===== s.r.l." alla quale verrebbe trasferito tutto il patrimonio immobiliare detenuto dalla società istante, i debiti a lungo termine e parte dei debiti a breve termine di seguito specificati.

Il progetto di scissione descrive analiticamente le modalità attraverso le quali si realizzerebbe la suddetta operazione.

Nel dettaglio, a seguito dell'operazione:

la società scissa, il cui capitale sociale ammonterebbe ad euro 1.032,91 e sarebbe detenuto in parti uguali dai tre soci, avrebbe ad oggetto l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti alimentari, nonché la rappresentanza, anche quale concessionaria, dei medesimi prodotti;

la società beneficiaria, da costituire, denominata "===== s.r.l.", avrebbe ad oggetto:

- l'acquisto, la locazione, la vendita e la permuta di beni immobili sia rustici che urbani, ad uso civile, industriale e commerciale;
- la gestione di immobili di proprietà sociale, la costruzione, la manutenzione e la vendita, anche frazionata, di immobili;
- l'acquisto, il frazionamento e la rivendita di aree fabbricabili, industriali ed agricole;
- l'assistenza e consulenza alle parti ed alle imprese nei rapporti con istituti di credito per il reperimento di mezzi finanziari;
- la costruzione, in economia o in appalto, in proprio o per conto terzi, di immobili di ogni tipo, nonché la ristrutturazione dei medesimi e l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia sia in proprio che per terzi.

Il valore di bilancio al 31 dicembre 2005 del patrimonio netto da trasferire alla società beneficiaria ammonta ad euro 196.141,24 e sarà imputato a:

- capitale sociale per euro 90.000,00 che sarà ripartito tra i soci della === s.a.s. in proporzione alla loro partecipazione nella società scissa;
- riserva costituita con utili dichiarati da "società in accomandita semplice" già tassati ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 per euro 106.141,24.

La beneficiaria, insieme con il patrimonio immobiliare che ammonta, sulla base del bilancio al 31 dicembre 2005, ad euro 568.286,01, al netto del fondo ammortamento, vedrebbe accollarsi:

- il mutuo fondiario, in bilancio al 31 dicembre 2005 sotto la voce "Mutui passivi" per 232.309,20 euro;
- i "Debiti per utili maturati a favore dei soci" pari ad euro 68.399,62, in bilancio al 31 dicembre 2005;
- l'"Utile di esercizio" per euro 71.435,95 pari all'utile dell'esercizio 2005.

A conclusione dell'operazione, alcuni degli immobili sarebbero concessi in locazione dalla beneficiaria alla scissa, mentre gli altri sarebbero locati a terzi. Tutte le locazioni avverrebbero a prezzi di mercato;

Ancora, si precisa che:

- i soci della società scissa non intendono procedere, dopo l'operazione, alla cessione delle quote possedute dalla beneficiaria;
- dalla scissione parziale non emergerebbero avanzi né disavanzi di scissione;
- gli immobili e i debiti manterrebbero gli stessi valori fiscali che avevano in capo alla scissa.

Tutto quanto premesso,

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come più volte affermato da questo Comitato, la scissione è un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 173 del T.U.I.R., l'operazione di scissione parziale proporzionale è, infatti, fiscalmente neutrale, in quanto il cambio delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa con quelle della beneficiaria non rappresenta né ipotesi di realizzo (distribuzione) di plusvalenze/minusvalenze né ipotesi di conseguimento di ricavi (fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 173, comma 3, del T.U.I.R. in merito

all'eventuale corresponsione di conguagli). Pertanto, il cambio di azioni o quote della società scissa con nuove azioni o quote della società beneficiaria non genera plusvalenze e le nuove azioni o quote si assumono al costo fiscale delle vecchie.

Per considerare elusiva un'operazione ai sensi dell'art. 37-bis, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si deve verificare la contestuale sussistenza dei presupposti ivi prescritti. Occorre, cioè, che l'operazione non sia sorretta da valide ragioni economiche, sia diretta ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e sia tesa ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

Con riferimento al requisito dell'assenza di valide ragioni economiche, il giudizio deve essere condotto, alla luce del consolidato orientamento espresso da questo Comitato, principalmente con riferimento ai soggetti che pongono in essere l'operazione (la società scindenda e la beneficiaria) senza aver riguardo ai benefici economici che soggetti diversi, tra i quali i soci, potrebbero trarre dall'operazione medesima, rilevando in tal senso la continuità dell'esercizio dell'attività di impresa.

Nella fattispecie oggetto di esame, l'intento dichiarato di favorire, attraverso una riduzione dell'onerosità ad esso connesso, l'ingresso di nuovi soci e l'acquisizione di nuovo capitale di rischio, costituisce una valida motivazione per una società che intende procedere ad una razionalizzazione del proprio sistema produttivo attraverso una migliore gestione aziendale consentendo nuove strategie imprenditoriali da svolgere, in forma societaria, mediante una maggiore articolazione e differenziazione delle risorse disponibili. Infatti, tramite la separazione dell'attività immobiliare dall'attività di commercio di prodotti alimentari, si otterrebbe il frazionamento del rischio di impresa, agevolando, contestualmente, l'ingresso di nuovi soci nell'attività commerciale a seguito della sottrazione della componente immobiliare.

Peraltro, con riferimento alla suddetta prospettiva sottesa all'operazione di scissione in esame, di favorire il successivo ingresso di nuovi soci, è necessario porre in evidenza che dalla documentazione prodotta dall'istante non si rilevano elementi che possano far presumere che dall'allargamento post scissione della compagine sociale della scissa possa conseguire il trasferimento, anche frazionato, ovvero l'acquisizione della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto al voto nelle assemblee ordinarie ai nuovi soci, ipotesi che configurerebbe una strumentalità dell'operazione volta a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi.

In relazione, invece, ai potenziali benefici fiscali che si potrebbero realizzare si precisa che, in generale, il vantaggio non deve essere correlato, necessariamente, alla singola operazione di scissione, ma alla realizzazione di una pluralità di atti tra loro collegati diretti a conseguire in modo formalmente legittimo risparmi di imposta indirettamente disapprovati dall'ordinamento.

Nell'istanza di interpello, viene precisato che è intenzione del richiedente procedere alla scissione senza far emergere né avanzi né disavanzi di scissione a favore del soggetto societario di nuova costituzione e che i conferimenti, come detto, avverranno agli stessi valori fiscali riconosciuti in capo alla scissa.

Inoltre, i soci rappresentano la volontà di non cedere le partecipazioni nel periodo successivo alle operazioni straordinarie in argomento; pertanto, non intendono far circolare sotto forma di partecipazione gli immobili attribuiti alla beneficiaria e, conseguentemente, spostare la tassazione dai beni di primo grado (*assets*) ai beni di secondo grado

(partecipazioni), trasformando la plusvalenza da cessione di beni, soggetta a IRES, in plusvalenza da cessione di quote, soggetta al più mite regime dei *capital gains*. In tale ultima ipotesi, infatti, si aggirerebbero le norme che disciplinano la tassazione ordinaria, nell'ambito del reddito d'impresa, delle plusvalenze al fine di conseguire un risparmio d'imposta (usufruendo della più favorevole tassazione sui *capital gains*, ai sensi del D.lgs. n. 461 del 1997).

Ancora, l'intendimento da parte dei soci di locare tutti gli immobili a prezzi di mercato dimostra la mancanza di volontà di assegnare successivamente i beni immobili della società beneficiaria ai soci e risulta determinante per escludere che la scissione sia, in definitiva, destinata a surrogare lo scioglimento del vincolo societario.

Il Comitato si è pronunciato nel senso di ritenere non elusiva un'operazione che si concretizzi in una trasformazione ed in una successiva scissione parziale proporzionale, a valori di libro, in quanto non finalizzata al conseguimento di vantaggi fiscali o, comunque, al sostenimento di un onere tributario inferiore rispetto a quello derivante dall'adozione di altre procedure che determinano lo stesso risultato.

Nella fattispecie in esame, i cespiti sono interessati da un'operazione di scissione e di contestuale trasformazione realizzata tra società per effetto della quale i beni permangono, comunque, all'interno del regime d'impresa i cui redditi sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Considerato che né l'operazione di trasformazione "soggettiva", attuata in neutralità in quanto operazione "straordinaria" sui soggetti e non sui beni, né quella di scissione con attribuzione degli immobili alla società a responsabilità limitata da costituire, comportano la fuoriuscita dei beni dal regime d'impresa, si ritiene che non si configuri alcun risparmio d'imposta, non venendo meno le condizioni di latenza d'imposta sui plusvalori dei predetti beni che concorreranno alla formazione del reddito della società beneficiaria, secondo le regole ordinarie di tassazione qualora ceduti ovvero assegnati ai soci.

Tutto quanto premesso e considerato il Comitato,

DICHIARA

L'operazione di scissione parziale proporzionale esposta non presenta caratteri di elusività in quanto appare sorretta da valide ragioni economiche e non rivolta all'aggiramento di norme tributarie.

Considerato, peraltro, che eventi successivi alla descritta operazione potrebbero rivestire carattere elusivo, per cui la stessa potrebbe risultare *ex post* come il primo stadio di un più vasto disegno elusivo, è opportuno ribadire che resta impregiudicato, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se l'operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati e non rappresentati, si inseriscano in un più ampio disegno elusivo o siano altrimenti contrari alle norme fiscali.

Così deliberato in Roma, il 22 marzo 2007

Deposito: 27 marzo 2007